DISPOSIZIONI URGENTI N MATERIA PENSIONISTICA E DI AMMORTIZZATORI SOCIALI

Art. 1

Disposizioni in materia di opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo

All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli anni di contribuzione antecedenti il periodo di riferimento di cui al comma 5 sono valutati ponderandoli con il rapporto tra l'aliquota contributiva vigente in ciascun anno e la media delle aliquote contributive vigenti nei dieci anni precedenti quello in cui viene esercitata l'opzione. Per i dipendenti dello Stato si applicano le aliquote contributive vigenti presso il fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'INPS.". Al comma 6 dell'articolo 69 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' soppresso l'ultimo periodo. La disposizione di cui al comma 1 ha effetto in riferimento ai trattamenti liquidati a seguito dell'esercizio del diritto di opzione operante a decorrere dal 1o gennaio 2001.

Versione in vigore dal 5 maggio 2001, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti n materia pensionistica e di ammortizzatori sociali
Estremi	Decreto-legge 3 maggio 2001, n. 158
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 maggio 2001

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-n-materia-pensionistica-e-di-ammortizzatori/art-1-disposizioni-in-materia-di-opzione-per-la-liquidazione-del

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it